

COMUNE DI ALPIGNANO  
Provincia di TORINO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE  
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 7/4/2008 .

## INDICE

ART. 1 - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - SERVIZI DISCIPLINATI

ART. 3 - DESTINATARI DEI SERVIZI

ART. 4 - CARATTERI E FINALITA' DEL SISTEMA TARIFFARIO

ART. 5 - CRITERI E MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 6 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

ART. 7 - ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 8 - CONTROLLI

ART. 9 - ADEGUAMENTO NORME

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

## ART 1 - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", disciplina l'applicazione della normativa I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in relazione alla richiesta di prestazioni sociali agevolate.

2. L'I.S.E.E. valuta, in maniera standardizzata e uniforme, la capacità economica del nucleo familiare che intende accedere a prestazioni sociali agevolate.

3. L'ambito di applicazione è definito sulla base dei seguenti requisiti:

- a) prestazioni o servizi non destinati alla generalità dei soggetti;
- b) prestazioni o servizi che siano comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

## ART 2 - SERVIZI DISCIPLINATI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi:

- a) Asilo Nido
- b) Refezione scolastica
- c) Trasporto scolastico
- d) Centri Estivi per minori
- e) eventuali altri servizi che prevedano forme di contribuzioni o agevolazione all'utenza che potranno successivamente essere individuati con atto della Giunta comunale.

## ART 3 - DESTINATARI DEI SERVIZI

1. I servizi di cui al precedente articolo sono messi a disposizione della comunità per consentire il raggiungimento di pari opportunità e sono altresì finalizzati alla prevenzione di situazioni di svantaggio e di bisogno.

2. Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni o dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche.

3. Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire al costo dei servizi stessi, attraverso il pagamento della tariffa.

## ART. 4 - CARATTERI E FINALITA' DEL SISTEMA TARIFFARIO

1. La tariffa omnicomprensiva si configura come controprestazione a titolo di concorso al costo del servizio.

2. L'accesso al servizio comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità.

3. Per ragioni di equità, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle effettive

condizioni economiche degli utenti.

4. La Giunta Comunale approva, tenuto conto della finalità dei servizi e della percentuale di copertura da assicurare per ciascun servizio, la tariffa massima e la soglia del valore I.S.E.E. dalla quale vengono concesse le agevolazioni secondo i principi ed i criteri previsti dal presente regolamento, nonché in altri atti del Consiglio Comunale. E' facoltà della Giunta Comunale prevedere modulazioni del valore I.S.E.E. e delle relative tariffe differenziate per tipologie di richiedenti.

#### ART. 5 - CRITERI E MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa agevolata viene concessa all'utente con le seguenti modalità:

a) presentazione all'Ufficio comunale competente, nei termini e con le modalità indicate dall'Ufficio, della domanda di accesso all'agevolazione per lo specifico servizio, con l'indicazione del proprio I.S.E.E., rilasciato da un qualsiasi C.A.F. - Centro di Assistenza Fiscale, in corso di validità al momento di presentazione della domanda.

La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dal richiedente su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio e comprendere tutti i dati richiesti.

b) determinazione della tariffa sulla base della collocazione dell'I.S.E.E. del richiedente fra le soglie minime e massime individuate per i singoli servizi.

2. E' concessa l'applicazione della tariffa immediatamente inferiore a quella determinata con i criteri del precedente punto 1, solo su specifica e motivata relazione scritta da parte dei Servizi Socio-Assistenziali per i cittadini appartenenti a nuclei familiari assistiti dai Servizi stessi.

Nel caso che la tariffa determinata con i criteri del precedente punto 1 fosse la tariffa minima prevista, la presentazione della relazione dei Servizi comporterà l'esenzione totale per la prestazione richiesta.

3. Per i singoli servizi si prevedono abbattimenti della tariffa nella misura massima del 40% nel caso di più utenti che usufruiscono dello stesso servizio ed appartenenti allo stesso nucleo familiare. La competenza per la definizione di tali abbattimenti compete alla Giunta comunale, ai sensi del precedente art. 4, comma 4.

4. Ai nuclei familiari non residenti nel Comune di Alpignano, ad eccezione del servizio asilo nido per gli utenti residenti nei comuni convenzionati, non sarà applicata alcuna riduzione.

5. Per i minori in affidamento a famiglie residenti nel Comune di Alpignano, qualunque sia il comune di residenza dei minori stessi, verrà applicata la tariffa minima, salvo il caso in cui la famiglia affidataria abbia diritto all'esenzione totale, sulla base della relazione del servizio sociale. Il richiedente dovrà autocertificare l'affidamento stesso.

6. E' ammessa una sola richiesta di modifica della tariffa per ogni anno, nel caso in cui la famiglia al momento di presentazione della domanda di iscrizione al servizio non abbia richiesto alcuna agevolazione ovvero non abbia prodotto certificazione I.S.E.E., o intenda presentarne una con nuovo periodo di validità. A tal fine la famiglia dovrà presentare la richiesta di variazione relativa alla nuova certificazione I.S.E.E. entro i primi quindici giorni di ciascun mese di erogazione del servizio e la variazione avrà effetto dal mese successivo.

7. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche del proprio nucleo familiare. A tal fine la prassi da seguire è quella indicata all'art. 1, comma 344 della Legge 24/12/2007 n. 244 e sue eventuali successive modificazioni, che qui si riassume:

- a) la dichiarazione va presentata ai CAF o all'INPS, che la trasmettono all'Agenzia delle Entrate, o direttamente a quest'ultima per via telematica;
- b) l'Agenzia delle Entrate determina l'I.S.E.E. e lo trasmette a chi gli aveva inoltrato la dichiarazione, (CAF, INPS o cittadino richiedente);
- c) il cittadino può utilizzare l'attestazione riportante il nuovo I.S.E.E. nel suo periodo di validità per l'accesso alle prestazioni agevolate.

La nuova tariffa verrà applicata dal mese successivo alla presentazione della richiesta di variazione, motivata dal nuovo I.S.E.E., presso l'Ufficio comunale competente.  
In nessun caso sarà possibile dare alla stessa valore retroattivo.

#### ART 6 - DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. La composizione del nucleo familiare corrisponde a quella dettata dal Dpcm 7/5/1999 n. 221 come modificato dal Dpcm 26/6/2001 n.242.

#### ART. 7 - ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'acquisizione delle domande di prestazione sociale agevolata e delle dichiarazioni sostitutive I.S.E.E., le relative certificazioni e la gestione dell'archivio avvengono nel rispetto del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., individuando incaricati e misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

#### ART 8 - CONTROLLI

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive I.S.E.E. presentate l'Amministrazione Comunale effettua controlli, sui dati a sua disposizione, di due tipi:

- a) controllo puntuale (su singoli casi), sollecitati da dubbi sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione;
- b) controllo a campione (su un numero determinato di dichiarazioni).

2. I controlli possono riguardare:

- a) corrispondenza del valore I.S.E.E. dichiarato con quello certificato;
- b) situazione anagrafica;
- c) tipologia di reddito;
- d) altri dati autocertificati nella domanda.

Valgono le modalità operative di cui alle "Linee guida per la realizzazione di controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà" adottate con delibera di Giunta comunale. n. 27 del 5/2/2002 e s.m.i.

2. Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive I.S.E.E. per quanto concerne il reddito e il patrimonio mobiliare, l'Amministrazione Comunale può stipulare

convenzioni con il Ministero delle Finanze o anche con uffici periferici dello stesso Ministero, sia in forma autonoma che in forma associata.

3. In caso di dichiarazioni non veritiere, che non siano riconducibili a meri errori materiali, l'Amministrazione Comunale revoca o sospende il beneficio ottenuto, segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria e attiva la procedura per il recupero delle somme anticipate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

#### ART 9 - ADEGUAMENTO NORME

1. Le norme del presente Regolamento si adegueranno automaticamente alle modificazioni che verranno apportate alla citata normativa statale di riferimento, nonché alla normativa regionale che dovesse eventualmente essere emanata in materia in futuro.

#### ART 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, una volta esecutiva la deliberazione di approvazione, entra in vigore con le procedure di accoglimento delle domande di prestazioni agevolate relative ai servizi il cui inizio è previsto dopo il 1/06/2008.

\* \* \* \* \*